



## ORDINANZA MUNICIPALE SUL PARCO GIOCHI DI PIAZZA D. FONTANA

Il Municipio di Melide, richiamati:

- ▶ l'art. 47 e segg. del Regolamento Comunale;
- ▶ gli art. 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC;
- ▶ l'ordinanza municipale sulla custodia dei cani;
- ▶ l'ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili;
- ▶ l'ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area pubblica;
- ▶ ogni altra norma applicabile;

### **ordina:**

**Campo d'applicazione**    **Art. 1**  
La presente Ordinanza disciplina l'accesso e l'uso del Parco giochi sito in Piazza D. Fontana al fine di garantire e promuovere lo svolgimento di attività ricreative e sociali nel rispetto degli altri utenti e delle persone residenti nella zona.

**Uso**    **Art. 2**  
Il Parco giochi è di regola a disposizione di tutta l'utenza, per l'uso conforme alla sua destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.

**Responsabilità**    **Art. 3**  
Gli utenti sono tenuti al rispetto delle regole. Danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone in affidamento dovranno essere risarciti.

Il Municipio declina altresì ogni responsabilità per incidenti che dovessero capitare per negligenza o uso inadeguato delle infrastrutture.

Il libero utilizzo da parte dei bambini dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'autorità comunale declina ogni responsabilità per un loro uso improprio.

**Limitazioni e divieti**    **Art. 4**  
Il parco giochi è accessibile tutti i giorni dalle 08.30 alle 21:00. Al di fuori di questa fascia oraria è vietato l'accesso.

All'interno del parco giochi è vietato:

1. l'accesso con cicli, monopattini e skate;
2. l'ingresso ai cani e ad animali di qualsiasi tipo;
3. fumare;
4. consumare bevande alcoliche;
5. danneggiare i giochi e le attrezzature;
6. lordare il suolo pubblico;
7. indossare caschi, chiavi al collo e ogni altro accessorio



MELIDE

che possa rischiare di impigliarsi nei giochi;

8. usare strumenti musicali o apparecchi per la riproduzione del suono come pure il disturbo della quiete pubblica con canti, grida, schiamazzi o altre immissioni sonore.

**Sanzioni**

**Art. 5**

<sup>1</sup>Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con multe a partire da Fr. 100.-.

<sup>2</sup> In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.

<sup>3</sup>Riservata l'applicazione di cui al cpv. 1, la procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

**Disposizioni finali**

**Art. 6**

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

**Entrata in vigore**

**Art. 7**

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

IL MUNICIPIO

RM 502 del 31.05.2021

Pubblicata agli albi comunali dal 03.06.2021 al 03.07.2021

